

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 9/10 del 2026

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Tramite il *link* sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l'abbonamento a "Finanza & Fisco" o il suo rinnovo

(<https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/>)

Speciale – I nuovi istituti introdotti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Gli approfondimenti

[Composizione negoziata e debito tributario: accordo fiscale, IVA e regole operative alla luce della circolare n. 5/E del 2026 di Enrico Molteni](#)

Prassi

Circolare dedicata ai nuovi istituti introdotti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

[L'Agenzia delle Entrate interviene su composizione negoziata, concordato semplificato, PRO e crisi dei gruppi](#)
[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026: «CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA \(CCII\) – IMPOSTE DIRETTE – IVA \(Imposta sul valore aggiunto\) – Composizione negoziata della crisi – Concordato semplificato – Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati – Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione \(PRO\) – Disciplina dei gruppi di imprese – Parte I – Effetti tributari in termini di determinazione del reddito, sopravvenienze, perdite su crediti, variazioni IVA e gestione dei debiti tributari – D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 – Artt. 88 e 101, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»](#)

Giurisprudenza

Tribunali:

Crisi d'impresa, composizione negoziata e concordato semplificato: le ultime pronunce dei tribunali

Una breve raccolta di decisioni di merito a corredo della [circolare n. 5/E/2026](#) dell'Agenzia delle entrate sui nuovi istituti del Codice della crisi

Oltre alle numerose pronunce richiamate dalla [circolare n. 5/E del 16 luglio 2026](#), si propone di seguito una breve raccolta di recenti decisioni di merito. I provvedimenti selezionati offrono un quadro operativo delle principali questioni emerse nella prassi: transazione fiscale nella composizione negoziata, assenza di *cram down* nell'accordo ex art. 23, comma 2-bis, CCII, limiti delle misure protettive, presupposti del concordato semplificato e apertura della liquidazione giudiziale all'esito negativo o infruttuoso del percorso di risanamento

Tribunale di Vicenza – Sentenza n. 174/2026 – 23/07/2026

[Concordato semplificato inammissibile e debitrice insolvente: apertura della liquidazione giudiziale dopo la composizione negoziata](#)

[Tribunale di Vicenza – Sezione prima civile – Diritto della crisi e dell'insolvenza – Sentenza n. 174 del 23 luglio 2026](#) – R.G. n. 360/2024 – Concordato semplificato inammissibile – Liquidazione giudiziale
CRISI D'IMPRESA – Liquidazione giudiziale – Procedimento preliquidatorio pendente – Composizione negoziata con misure protettive – Successiva domanda di omologazione del concordato semplificato – Inammissibilità della proposta ex art. 25-sexies CCII – Adesione della debitrice alla domanda del creditore – Competenza del tribunale – Superamento delle soglie dimensionali – Debiti tributari scaduti e debiti complessivi superiori alle soglie – Decreto ingiuntivo non opposto, precetto e pignoramento presso terzi negativo – Incapacità di soddisfare integralmente i creditori nei termini contrattuali – Stato di insolvenza – Apertura della liquidazione giudiziale – Artt. 1, 2, 27, 28, 49 e 121 CCII.

Dopo l'inammissibilità del concordato semplificato proposto all'esito della composizione negoziata, la pendenza di debiti scaduti rilevanti, l'esito negativo del pignoramento, l'esposizione tributaria e l'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni integrano lo stato di insolvenza e giustificano l'apertura della liquidazione giudiziale.

Tribunale di Lanciano – Decreto – 09/07/2026

[Transazione fiscale nella composizione negoziata: autorizzazione giudiziale limitata alla regolarità dell'accordo, senza *cram down*](#)

[Tribunale di Lanciano – Decreto del 9 luglio 2026 – Proc. n. 528/2026](#) – Composizione negoziata della crisi – Transazione fiscale ex art. 23, comma 2-bis, CCII – Autorizzazione all'esecuzione – Esclusione del *cram down*
CRISI D'IMPRESA – Composizione negoziata della crisi – Accordo transattivo con le agenzie fiscali ex art. 23, comma 2-bis, CCII – Pagamento parziale e dilazionato del debito erariale – Inclusione dell'IVA – Esclusione dei tributi UE, dei tributi locali e dei crediti previdenziali e assicurativi – Attestazione di convenienza e relazione su completezza e veridicità dei dati – Deposito presso il tribunale competente – Controllo giudiziale di regolarità formale e sostanziale – Esclusione di valutazioni di merito e della ristrutturazione forzata – Autorizzazione all'esecuzione.
La transazione fiscale conclusa nell'ambito della composizione negoziata ex art. 23, comma 2-bis, CCII produce effetti dopo il deposito e l'autorizzazione del tribunale; il controllo riguarda la regolarità dell'accordo e della documentazione, senza possibilità di sostituire il consenso dell'Erario in caso di mancata adesione.

Tribunale di Forlì – Sentenza n. 58/2026 – 22/06/2026

[Pagamenti non autorizzati e informazioni reticenti dopo la composizione negoziata: revoca del termine ex art. 44 CCII e apertura della liquidazione giudiziale](#)

[Tribunale di Forlì – Procedure concorsuali – Sentenza n. 58 del 22 giugno 2026](#) – R.G. n. 22-2/2025 – Revoca del termine ex art. 44 CCII – Atti in frode – Apertura della liquidazione giudiziale
CRISI D'IMPRESA – Procedimento unitario – Domanda con riserva ex art. 44 CCII dopo esito negativo della composizione negoziata – Obblighi informativi del debitore – Pagamenti di crediti anteriori senza autorizzazione ex art. 100 CCII – Pagamento di consulenti, fornitori, Erario e dipendente – Violazione della par condicio creditorum – Omessa rappresentazione di debiti fiscali rilevanti – Flussi finanziari anomali e ricariche di carte prepagate – Atti in frode e condotte pregiudizievoli per una soluzione efficace della crisi – Revoca del termine per il deposito di proposta, piano o accordo – Stato di insolvenza – Apertura della liquidazione giudiziale – Artt. 4, 44, 49, 100, 121 e 211 CCII.
Nel procedimento, la violazione del divieto di pagare crediti anteriori senza autorizzazione, l'omessa rappresentazione di debiti fiscali rilevanti e la presenza di flussi finanziari anomali integrano atti in frode e condotte idonee a pregiudicare una soluzione efficace della crisi, giustificando la revoca del termine ex art. 44 CCII e l'apertura della liquidazione giudiziale.

Tribunale di Brescia – Decreto – 03/04/2026

[Transazione fiscale nella composizione negoziata: autorizzata l'esecuzione dell'accordo con l'Agenzia delle entrate](#)

[Tribunale di Brescia – Procedure Fallimentari – Decreto del 3 aprile 2026 – R.G. n. 6755/2026](#) – Composizione negoziata della crisi – Accordo transattivo con l'Agenzia delle entrate ex art. 23, comma 2-bis, CCII – Autorizzazione all'esecuzione

CRISI D'IMPRESA – Composizione negoziata della crisi – Accordo transattivo con l'Agenzia delle entrate ex art. 23, comma 2-bis, CCII – Accordo sottoscritto – Regolarità della documentazione allegata – Autorizzazione giudiziale all'esecuzione dell'accordo.
Nella composizione negoziata della crisi, il giudice autorizza l'esecuzione dell'accordo transattivo concluso con l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, CCII, previa verifica della sottoscrizione dell'accordo e della regolarità della documentazione allegata.

Tribunale di Verbania – Sentenza n. 6/2026 – 13/02/2026

[Composizione negoziata chiusa positivamente ma travolta dal debito fiscale sopravvenuto: apertura della liquidazione giudiziale](#)

[Tribunale di Verbania – Sentenza n. 6 del 13 febbraio 2026 – P.U. n. 28-1/2025](#) – Composizione negoziata conclusa positivamente – Debito tributario sopravvenuto – Liquidazione giudiziale
CRISI D'IMPRESA – Liquidazione giudiziale – Composizione negoziata conclusa positivamente – Accordo ex art. 23, comma 1, lett. c), CCII – Sopravvenuta conferma giudiziale di avvisi di accertamento tributari – Debito fiscale di importo rilevante – Inattuabilità del risanamento – Adesione della debitrice alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale – Superamento delle soglie dell'impresa minore – Stato di insolvenza – Debiti scaduti superiori a euro 30.000 – Apertura della liquidazione giudiziale – Artt. 2, 27, 49 e 121 CCII.
L'esito positivo della composizione negoziata e la sottoscrizione di un accordo ex art. 23, comma 1, lett. c), CCII non impediscono l'apertura della liquidazione giudiziale quando un rilevante debito tributario sopravvenutamente accertato renda inattuale il percorso di risanamento e risulti lo stato di insolvenza della debitrice.

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.